

a nord di Terranova e ad ovest di Cap Breton e della Nuova Scozia. Il criterio di delimitazione da seguire doveva essere secondo la Francia quello dell'equidistanza, mentre secondo il Canada quello delle « circostanze speciali » e più precisamente dell'*enclave* di 12 miglia marine attorno alle isole. Entrambi gli Stati avevano ratificato la Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale, ma la Francia con alcune riserve fra le quali una all'art. 6 della Convenzione, che appunto prevede l'applicazione del criterio dell'equidistanza a meno che non si dimostri necessario tener conto di circostanze speciali, non accettava dal Canada. Nel 1989 i due Stati avevano concluso un compromesso con cui avevano sottoposto la controversia ad un Tribunale arbitrale chiedendo che fosse tracciata una linea di delimitazione unica delle diverse aree marine controverse « in conformità dei principi e delle regole di diritto internazionale applicabili in materia » ai sensi dell'art. 2 del compromesso¹⁰.

Nella sua sentenza del 10 giugno 1992, il Tribunale arbitrale, proponendosi di raggiungere una soluzione equa, ha diviso l'area in due settori, il primo ad ovest delle isole, in cui lo spazio marittimo francese è stato definito da una *enclave* di 24 miglia marine (ridotta a 12 miglia marine per una parte), e il secondo a sud-est delle isole, in cui lo spazio marittimo francese è stato definito con un corridoio ampio quanto il fronte costiero meridionale delle isole (10,5 miglia) e lungo 200 miglia. Il Tribunale ha osservato che « le parti concordano sulla norma fondamentale da applicare al presente caso, che richiede che la delimitazione venga effettuata in conformità con principi, o criteri, equitativi tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti al fine di pervenire ad un risultato equo » essendo tuttavia in disaccordo « rispetto ai principi o ai criteri che dovrebbero guidare la decisione equa della presente controversia, ciascuna assegnando più importanza a principi o criteri differenti » (§ 38).

Il Tribunale ha quindi sottolineato che « la specifica proposta canadese dell'*enclave* non è equa poiché nega alle isole qualsivoglia area marittima oltre quella già riconosciuta a titolo di mare territoriale » e che « una limitata estensione dell'*enclave* oltre il mare territoriale in questo settore occidentale accoglierebbe in qualche misura le ragionevoli attese della Francia ad un titolo oltre la stretta cintura di mare territoriale, pur con qualche sconvolgimento su alcune proiezioni canadesi verso il mare » (§ 68). Pertanto ad avviso del Tribunale « una soluzione equa e ragionevole per il settore occidentale sarebbe quella di concedere a Saint-Pierre e Miquelon dodici miglia addizionali dal limite del loro mare territoriale, a titolo di zona economica esclusiva » osservando che « tale area avrebbe l'estensione della zona contigua di cui all'articolo 33 della Convenzione del 1982 sul diritto del mare » (§ 69). Il Tribunale ha poi proseguito affermando che « nel secondo settore, in direzione sud e sud-est, la situazione geografica è completamente differente ». Infatti « l'apertura costiera delle isole francesi verso sud non è chiusa da alcuna costa canadese allineata lateralmente o frontalmente » e « con tale apertura, la Francia ha pieno titolo ad una proiezione frontale verso il mare, in direzione sud, fino al limite esterno di 200 miglia marine, come ogni altro segmento dell'adiacente costa meridionale di Terranova », essendo dunque « infondata la pretesa che la proiezione frontale di Saint-Pierre e Miquelon in questa area debba terminare al limite delle 12 miglia del mare territoriale » (§ 70). Riprendendo poi la sentenza della Corte internazionale di giu-

¹⁰ In *RDJ*, 1992, pp. 748-775.

stizia nel caso *Libia c. Malta*¹¹, il Tribunale ha applicato la prova della proporzionalità al fine di verificare l'equità della delimitazione e dopo aver dichiarato che « le aree effettive spettanti a ciascuna delle Parti sono: per il Canada, 59.434 miglia nautiche quadrate; per le isole francesi, 3.617 miglia nautiche quadrate, per un'area totale di 63.051 miglia nautiche quadrate » ciò che « darebbe luogo, approssimativamente, ad un rapporto di 16,4 a 1, confermando così che non vi è certamente alcuna sproporzione nelle aree appartenenti a ciascuna delle Parti » ha concluso che « i requisiti della prova della proporzionalità, come aspetto dell'equità, sono soddisfatti » (§ 93).

171. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 16 marzo 2001 nel caso della *Delimitazione marittima e delle questioni territoriali tra Qatar e Bahrain (Qatar c. Bahrain)* (merito).

In seguito alla pronuncia sulla competenza e la ricevibilità del 1° luglio 1994¹², il 16 marzo 2001 la Corte internazionale di giustizia ha emesso la sentenza nel merito della controversia tra il Qatar e il Bahrain sulla delimitazione marittima e le questioni territoriali¹³. Dopo aver concluso che il Bahrain era sovrano sulle isole Hawar e che il Qatar esercitava la sovranità nella regione di Zubarah e sulle isole Janan, la Corte ha affrontato la questione della delimitazione marittima tra i due Stati premettendo che « le Parti sono d'accordo che la Corte debba rendere la sua decisione sulla delimitazione marittima in conformità del diritto internazionale » e che « il diritto applicabile quindi è il diritto internazionale consuetudinario ». La Corte ha infatti sottolineato che « entrambe le Parti... concordano nel ritenere che le disposizioni della Convenzione del 1982 che sono rilevanti nel presente caso riflettano il diritto consuetudinario » (§ 167). La Corte ha poi ricordato che le Parti avevano chiesto di « tracciare una linea di frontiera marittima tra le loro rispettive aree marittime di suolo e sottosuolo marino e acque sovrastanti » (§ 168) affermando che « nel presente caso la frontiera marittima unica costituirà il risultato della delimitazione di varie giurisdizioni ». In particolare, « nella parte meridionale dell'area da delimitare, che è situata dove le coste delle Parti si fronteggiano l'una all'altra, la distanza tra tali coste in nessun punto è maggiore di 24 miglia nautiche » pertanto « la frontiera che la Corte è chiamata a tracciare delimita... esclusivamente i loro mari territoriali e, di conseguenza, un'area sulla quale essi godono della sovranità territoriale » (§ 169). La Corte ha quindi proseguito nell'affermare che « più a nord, peraltro, dove le coste dei due Stati non sono più l'una di fronte all'altra ma piuttosto sono assimilabili a coste adiacenti, la delimitazione da effettuare sarà tra la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva appartenenti a ciascuna delle Parti, avendo in mente che gli Stati hanno soltanto diritti sovrani e una giurisdizione funzionale » (§ 170) mentre « la delimitazione dei mari territoriali non presenta simili problemi, poiché i diritti dello Stato costiero nell'area interessata non sono funzionali, bensì territoriali, e comportano la sovranità sul fondo marino e sulle acque sovrastanti e relativa colonna d'aria » con la conseguenza che la Corte « nello svolgimento di tale parte del suo compito, deve applicare innanzitutto i principi e

¹¹ In <http://www.icj-cj.org/docket/files/68/6393.pdf> (ICJ Rep., 1985, pp. 13-58).

¹² *Supra*, § 70.

¹³ In <http://www.icj-cj.org/docket/files/87/7027.pdf> (RDJ, 2001, pp. 1038-1117).

le regole del diritto internazionale consuetudinario che si riferiscono alla delimitazione del mare territoriale, tenendo presente che il suo compito ultimo è di tracciare un'unica frontiera marittima che serva anche ad altri scopi » (§ 174).

La Corte ha quindi constatato che « le Parti concordano che le disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione sul diritto del mare del 1982, intitolato "Delimitazione del mare territoriale tra Stati con coste opposte o adiacenti", sono parte del diritto consuetudinario » (§ 175) precisando che tale articolo « è praticamente identico all'articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, e deve essere considerato di carattere consuetudinario ». Ricordando che esso « viene spesso richiamato come la regola dell' "equidistanza/circostanze speciali" », la Corte ha affermato che « l'approccio più logico e più ampiamente praticato è di tracciare prima provvisoriamente una linea di equidistanza e poi di valutare se tale linea debba essere adattata alla luce dell'esistenza di circostanze speciali », quindi « una volta delimitati i mari territoriali appartenenti alle Parti, la Corte determinerà le regole e i principi di diritto consuetudinario da applicare alla delimitazione delle piattaforme continentali delle Parti » delle loro zone economiche esclusive o zone di pesca » valutando poi « se il metodo da scegliere per questa delimitazione differisce o è simile all'approccio appena sintetizzato » (§ 176). La Corte ha inoltre affermato che « la linea di equidistanza è la linea dalla quale ciascun punto è equidistante dai punti più vicini sulle linee di base dalle quali viene misurata l'ampiezza dei mari territoriali di ciascuno dei due Stati » e che « essa può essere tracciata soltanto quando le linee di base sono note » (§ 177).

In seguito la Corte ha ricordato che « secondo le regole applicabili del diritto internazionale la linea di base normale per misurare tale ampiezza è la linea di bassa marea lungo la costa (art. 5, Convenzione del 1982 sul diritto del mare) » (§ 184) precisando che « le poche regole esistenti non giustificano una generale assunzione che i bassifondi affioranti siano territorio nello stesso senso delle isole » (§ 206). Inoltre « il metodo delle linee di base diritte, che è un'eccezione rispetto alle normali regole per la determinazione delle linee di base, può essere applicato soltanto se sono soddisfatte una serie di condizioni » ovvero che « la linea della costa sia profondamente indentata e tagliata o che vi sia una frangia di isole che costituiscono un tutt'uno con la terraferma » (§ 212), sottolineando che « in una situazione del genere, il metodo delle linee di base diritte è applicabile soltanto se lo Stato abbia dichiarato di essere uno Stato arcipelagico ai sensi della parte IV della Convenzione del 1982 sul diritto del mare, che non è il caso del Bahrain nel presente affare » (§ 214) e che pertanto « il Bahrain non ha diritto ad applicare il metodo delle linee di base diritte » (§ 215). La Corte si è quindi chiesta se sussistessero « circostanze speciali che rendano necessario adattare la linea di equidistanza come provvisoriamente tracciata al fine di ottenere un risultato equo in relazione a questa parte della singola frontiera marittima da fissarsi » (§ 217), ritenendo opportuno « tracciare a linea di frontiera tra Qit'at Jaradah e Fasht ad Dibal » (§ 220) e occupandosi poi di « tracciare la frontiera marittima unica in quella parte dell'area di delimitazione che corre sia la piattaforma continentale che la zona economica esclusiva » (§ 224). La Corte non ha ritenuto che « l'esistenza di banchi di perle, benché sfruttati prevalentemente in passato da pescatori del Bahrain, costituisca un'eccezione al diritto di equidistanza » (§ 236) e che « la differenza di lunghezza dei fronti costieri delle Parti non possa essere considerata tale da richiedere un aggiustamento della linea di equidistanza » (§ 243). La Corte ha

quindi deciso che « la frontiera marittima unica in questo settore sarà formata in primo luogo da una linea che, da un punto situato a nord-ovest di Fasht ad Dibal, incontrerà la linea di equidistanza come aggiustata per tener conto dell'assenza di effetto dato a Fasht al Jarim », che « la frontiera seguirà così tale linea di equidistanza aggiustata fino ad incontrare la linea di delimitazione tra le rispettive zone marittime dell'Iran da un lato e del Bahrain e del Qatar dall'altro » (§ 249).

4. Mare internazionale

172. Sentenza del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 1976 nel caso *Pulos ed altri*.

L'11 novembre 1976 la nave *Olimpios Hermes*, battente bandiera greca, al comando del cap. Pulos Georgios, era salpata dal porto di Anversa con 25.000 scatoloni di sigarette. Dal 16 novembre la nave non aveva più effettuato alcuna annotazione né nel giornale di navigazione né nel giornale radiotelefonico. Qualche giorno più tardi era stata sorpresa al largo dell'isola d'Ischia a 27 miglia da Punta Imperatore, in alto mare, attrinca da circa 20 motoscafi, mentre altri 12 si trovavano a circa 15 miglia dalla terraferma. Uno dei motoscafi, dopo aver prelevato le sigarette dalla *Olimpios Hermes*, si era dato alla fuga nonostante l'intimazione di alti militari italiani ed era stato quindi inseguito dagli elicotteri e dai guardacoste della Guardia di Finanza e infine catturato nelle acque territoriali, a 10 miglia da Punta Imperatore di Ischia. In seguito, la Guardia di Finanza aveva eseguito l'abbordaggio della *Olimpios Hermes* a 28 miglia da Punta Imperatore, dopo averle invano intimato l'alt, e aveva quindi sequestrato il residuo carico di sigarette e arrestato gli occupanti della nave.¹⁴

Nella sentenza del 17 dicembre 1976, il Tribunale ha premesso che « soggetto alla sovranità dello Stato è il mare territoriale, delimitato a 12 miglia marine dalle coste continentali ed insulari ed a 24 per i golfi, seni e le baie » e che « al di là del mare territoriale si ha il mare libero o alto mare ». Inoltre, ha proseguito il Tribunale, « proprio la mancanza di sovranità degli Stati sullo spazio di mare che va al di là del mare territoriale crea il principio di libertà di tale mare » e ancora « discende da ciò l'ulteriore principio di diritto internazionale sia consuetudinario, che convenzionale... secondo cui la nave che naviga in mare libero è soggetta soltanto alle leggi dello Stato della bandiera, salvo le eccezioni di diritto internazionale » (p. 634). Il Tribunale ha poi affermato che « premesso che la nave privata straniera "Olimpios Hermes" si rese responsabile... di contrabbando in luogo soggetto alla sovranità dello Stato italiano (mediante lo "sbarco" ed il tentativo sbarco di numerose tonnellate di sigarette estere), deve convenirsi che legittima fu la cattura di tale nave in mare libero, essendo venuto meno nella specie il fondamento del principio della libertà dei mari, non essendo stato ragionevolmente tenuto conto da parte della nave straniera dell'interesse che la libertà dell'alto mare presentava per lo Stato costiero, avendo la nave straniera utilizzato l'alto mare al solo scopo di ledere gli interessi finanziari dello Stato costiero, ponendosi in prossimità del limite del mare territoriale per scaricare sulla terraferma, tramite motoscafi, merce in violazione delle

¹⁴ In *RDJ*, 1977, pp. 632-637.